

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 maggio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 17.

**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027).** (25R00043) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 19.

**Ulteriori disposizioni di carattere finanziario.** (24R00414) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 10.

**Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.** (24R00396) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2024, n. 11.

**Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.** (24R00397) Pag. 5

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 11.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla «Fondazione Museo per la memoria di Ustica» e altre disposizioni urgenti.** (24R00243) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 12.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024 - 2026.** (24R00367) Pag. 15

## REGIONE SICILIA


LEGGE 7 ottobre 2024, n. 26.

**Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze.** (24R00386) Pag. 16

LEGGE 18 novembre 2024, n. 27.

**Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.** (24R00406) Pag. 22





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 17.

**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 16 ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Disposizioni finanziarie*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027, per l'anno 2025 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Art. 2.

*Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali*

1. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011)) alla presente legge.

Art. 3.

*Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica - anno 2027*

1. In considerazione della necessità da parte della regione di assicurare il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), per l'anno 2027 i proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'art. 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), sono destinati per il 70 per cento a tale finalità.

Art. 4.

*Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato*

1. I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2025-2027, mediante la restituzione alla Regione Liguria del contributo di funzionamento per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Il contributo di funzionamento è utilizzato esclusivamente per le spese correnti dell'esercizio di riferimento.

Art. 5.

*Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)*

1. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è autorizzato il rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 13/2021 per l'importo annuo di euro 35.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025- 2027, esercizi 2026 e 2027.

Art. 6.

*Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato*

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 ottobre 2024

*Il Presidente facente funzioni  
della Giunta regionale*  
PIANA

*(Omissis).*

25R00043



LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 19.

**Ulteriori disposizioni di carattere finanziario.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 16 ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Destinazione delle risorse di cui all'art. 2-bis della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))*

1. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2024 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 19/2023 sono destinati alle finalità e gestiti con le modalità previste dall'art. 10, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Art. 2.

*Disposizione di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 ottobre 2024

*Il Presidente facente funzioni  
della Giunta regionale*  
PIANA

*(Omissis).*

24R00414

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 10.

**Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 dicembre 2024 - SO n. 35)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione e finalità*

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dagli articoli 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine «Commissione», è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale, con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2.

*Funzioni*

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e della società civile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali, con gli altri organi di garanzia regionali e locali, nonché con le istituzioni pubbliche della Regione.

3. La Presidente della Commissione rappresenta la Commissione medesima negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità operanti a livello nazionale.

4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione



b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione, e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso le amministrazioni pubbliche e nella società civile;

c) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità della presente legge;

d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sulle proposte di legge e sui disegni di legge che direttamente abbiano rilevanza per la condizione femminile e le pari opportunità;

e) esprime parere sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;

f) vigila sul rispetto della disciplina in materia di parità di genere e pari opportunità nelle nomine di competenza della Regione in enti e istituti pubblici, anche economici; può proporre modifiche normative che favoriscano la parità di genere nelle nomine di competenza della Regione;

g) predispone e promuove progetti di «azioni positive» tesi a espandere e facilitare l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne; predispone annualmente il programma di intervento volto a promuovere e sostenere progetti e iniziative da finanziare ai sensi dell'art. 3, comma 8;

h) esamina e valuta progetti e iniziative per «azioni positive» da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'art. 3, comma 8, e promuove azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di proprio interesse.

5. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all'elenco di cui all'art. 8 e le rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione e raccogliere le istanze proposte dalle associazioni.

6. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 5.

7. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, previa audizione nella Commissione permanente competente della Presidente della Commissione, al fine di promuovere congrue azioni legislative volte a migliorare la condizione della donna.

## Art. 3.

### *Strumenti e strutture operative*

1. La Regione assicura alla Commissione lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.

2. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale.

3. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 (Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale).

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e), il Consiglio e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.

7. Il parere sugli atti di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e), deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dallo stesso.

8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.

9. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento, adottato previo parere obbligatorio della Commissione, la concessione di contributi volti a sostenere le «azioni positive» di cui all'art. 2, comma 4, lettera g), e le azioni di sensibilizzazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera h).

## Art. 4.

### *Composizione e nomina della Commissione*

1. La Commissione è composta da quattordici commissarie o commissari in possesso di comprovata esperienza nel campo delle politiche di genere delle pari opportunità.

2. Almeno la metà delle persone elette, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono essere indicate da movimenti o associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e/o da organizzazioni regionali delle imprenditrici e degli imprenditori e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale. I movimenti o associazioni o le organizzazioni citate indicano non più di una persona candidata.

3. Le/gli elette/i appartenenti al genere maggiormente rappresentato in Consiglio regionale non possono superare la percentuale che nello stesso è rappresentato dal genere opposto.



4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica, due rappresentanti dei Consiglieri regionali in carica, uno della maggioranza e uno della minoranza, la Consigliera o il Consigliere regionale di parità di cui all'art. 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Possono, altresì, partecipare le/gli assessore/i su temi di particolare rilevanza.

5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere rieletti una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le modalità indicate al comma 2.

#### Art. 5.

##### *Insedimento della Commissione*

1. Entro trenta giorni dall'elezione delle/dei componenti di cui all'art. 4, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Commissione per la seduta di insediamento. Fino all'elezione della Presidente la seduta di insediamento è presieduta dalla/dal componente più anziana/ anziano di età.

#### Art. 6.

##### *Presidenza e funzionamento della Commissione*

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione di due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato a uno e risulterà eletta la persona che alla prima votazione ha ricevuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra due candidature verrà eletta la persona più giovane.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.

3. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari.

4. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vicepresidente più anziana la sostituisce svolgendo ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui all'art. 7, comma 1.

5. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario viene dichiarata/o

decaduta/o dall'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione al Consiglio regionale per la sua sostituzione entro trenta giorni.

6. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei componenti la Commissione le deliberazioni concernenti il programma annuale di attività, le modifiche ai regolamenti interni di funzionamento della Commissione, la relazione di cui all'art. 2, comma 7, e l'istituzione delle sezioni o gruppi di lavoro.

7. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno, e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

8. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

10. Il Consiglio regionale rende pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 9.

#### Art. 7.

##### *Trattamento economico*


1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 7, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedono in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui all'art. 6, comma 7, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i/le dipendenti regionali.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di «azione positiva»



finanziati dalla Regione in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

Art. 8.

*Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale*

1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.

Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 10.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

*a)* legge regionale 1° maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

*b)* art. 42 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

*c)* art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

*d)* art. 7, commi 22 e 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

*e)* art. 41 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003);

*f)* art. 5 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);

*g)* art. 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

*h)* legge regionale 21 marzo 2018, n. 11 (Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)).

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 dicembre 2024

FEDRIGA

(*Omissis*).

24R00396

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2024, n. 11.

**Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 dicembre 2024 - n. S036*)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importanza strategica del settore nautico per la crescita economica e occupazionale del territorio, promuove lo sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne, fornisce strumenti efficaci per lo studio e il monitoraggio del settore e definisce un primo supporto finanziario al comparto nautico, in un'ottica di promozione, innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali, favorendo lo sviluppo di un modello economico circolare nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente marittimo, costiero e delle acque interne.

## Art. 2.

*Ambiti di intervento*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale promuove:

*a)* l'attivazione di un tavolo permanente interdisciplinare di studio, analisi e sviluppo del settore nautico e dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne della Regione Friuli-Venezia Giulia;

*b)* la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione, formazione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca, attraverso lo sviluppo delle filiere formative tecnologiche professionali di cui alla legge 8 agosto 2021, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), e le reti regionali dell'apprendimento permanente di cui art. 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

*c)* il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi dei porti turistici, darsene e marine, privilegiando gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e degli standard qualitativi dei servizi turistici;

*d)* il *refitting* delle unità da diporto con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori marini a basso impatto ambientale e l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa a favore delle imprese;

*e)* la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;

*f)* lo studio per la valorizzazione del turismo nautico e fluviale e degli ambiti lagunari della Regione Friuli-Venezia Giulia;

*g)* lo sviluppo e l'attuazione di un programma annuale di promozione del turismo nautico e del turismo ecosostenibile ed esperienziale della laguna e delle acque interne;

*h)* l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari e fluviali che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;

*i)* lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all'art. 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa di cui all'art. 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

*j)* la realizzazione di un *master plan* degli ormeggi nautici marittimi, fluviali, lacustri e lagunari, al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei *dry* marina e dei cantieri nautici, e la relativa regolamentazione, nonché l'individuazione di ormeggi di transito.

*Capo II*


STUDIO E SISTEMI DI ANALISI DEL SETTORE NAUTICO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPPORTO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEL MARE

## Art. 3.

*Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, presso la Regione opera il Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare, di seguito Tavolo permanente.

2. Partecipano al Tavolo permanente le Direzioni centrali competenti in materia di attività produttive, turismo, ambiente, infrastrutture, risorse ittiche, demanio, lavoro, formazione e sport, PromoTurismoFVG, l'Ente gestore del cluster regionale delle tecnologie marittime di cui all'art. 15, comma 2-*quater*, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi individuati con deliberazione della Giunta regio-



nale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo medesimo.

3. Il Tavolo permanente è convocato dal Direttore centrale della struttura competente in materia di attività produttive che ne coordina i lavori. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche della nautica e dell'economia del mare possono essere invitati a partecipare al Tavolo permanente altri soggetti interessati, diversi da quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Per le attività del Tavolo permanente non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

5. Il Tavolo permanente ha funzioni di analisi, di proposta, di confronto e di coordinamento tra i diversi settori interessati e svolge l'attività di osservatorio per il monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico a esso connesso, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), verificando lo stato di fatto e gli effetti delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale. Per la finalità di cui alla presente legge ha il compito di:

a) svolgere un'analisi strutturata dei settori produttivi legati alla nautica regionale favorendone il dialogo;

b) elaborare proposte per attività e interventi necessari allo sviluppo ecosostenibile dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;

c) analizzare il contesto e le proposte per lo sviluppo di progetti per il turismo ecosostenibile ed esperienziale nell'ambito del mare, della laguna e delle acque interne;

d) analizzare gli interventi, anche infrastrutturali, per lo sviluppo del turismo nautico, con particolare riferimento alla Litoranea Veneta;

e) analizzare gli interventi per la manutenzione e il ripristino dei fondali marittimi e lagunari e per il potenziamento dei porti turistici;

f) elaborare proposte e analizzare i progetti per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste;

g) analizzare la realizzazione di un centro di smaltimento delle imbarcazioni dismesse;

h) individuare, al proprio interno, i soggetti dedicati all'attività di osservatorio che, con cadenza annuale, presentano una relazione informativa sui risultati del monitoraggio.

#### Art. 4.

##### *Studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico*

1. Al fine di valutare le potenzialità economiche del sistema turistico nautico marittimo, lagunare, lacustre e fluviale del Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con le esigenze di tutela dell'ecosistema marino, degli ambienti naturali costieri e del paesaggio, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con gli istituti universitari e gli enti di ricerca pubblici per l'attività di studio, di analisi e di mappatura del settore stesso, indirizzata alla

proposta di azioni concrete per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema turistico di settore sostenibile e competitivo, attraverso:

a) l'analisi della domanda e dell'offerta in termini di risorse, punti di interesse, servizi e prodotti del sistema turistico nautico;

b) la valutazione delle potenzialità turistiche del settore attivabili sul territorio, anche tenendo conto delle progettualità sviluppate dagli operatori del settore stesso;

c) la stima degli impatti economici e occupazionali del turismo nautico;

d) la proposta delle azioni prioritarie di intervento e delle relative modalità di attuazione;

e) la predisposizione di un sistema di monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico ad esso connesso per la valutazione dell'impatto degli interventi attuati.

2. La convenzione di cui al comma 1 può altresì avere ad oggetto lo studio e l'analisi di progetti di innovazione tecnologica o scientifica nell'ambito del settore nautico.

#### Art. 5.

##### *Master plan degli ormeggi nautici*

1. Al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei *dry* marina e dei cantieri nautici e definirne una strategia di fruizione turistica del territorio lagunare e delle acque interne, la Regione adotta un *master plan* degli ormeggi della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), quale documento di indirizzo strategico in cui sono individuate le linee di intervento nell'ambito di servizi per la nautica da diporto anche in un'ottica di sostenibilità per le risorse territoriali e ambientali.

2. Il *master plan* è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

#### Capo III

##### SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE E GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA

#### Art. 6.

##### *Rete regionale sull'economia del mare*


1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale ha il compito di:

a) analizzare il mercato dell'economia del mare al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro con attenzione all'industria navale, al settore subacqueo e agli antichi mestieri;

b) promuovere lo sviluppo di competenze, di conoscenza, di innovazione e di ricerca nelle materie interessate;

c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e *focus* dedicati;

d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati pro-



gettuali realizzati dal sistema di istruzione ed educazione regionale, nell'ambito dei percorsi di istruzione non universitaria e di formazione professionale in materia;

e) promuovere politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda nel settore;

f) programmare lo sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali;

g) promuovere percorsi post diploma sia ITS che corsi universitari e lo sviluppo di attività di ricerca in aree chiave dell'economia del mare, dell'industria navale e del settore subacqueo.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale delle scuole nautiche, delle reti regionali dell'apprendimento permanente di cui art. 5 della legge regionale n. 27/2017 e del Tavolo permanente di cui all'art. 3.

#### Art. 7.

##### *Guardia costiera ausiliaria FVG*

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.

2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.

3. La struttura competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione e il funzionamento di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.

4. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, l'intensità contributiva, le risorse disponibili e i termini iniziali e finali per la presentazione della domanda, nonché le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 3.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma, ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.

6. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:

a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;

b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;

c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;

d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e delle acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

e) assistenza alle manifestazioni nautiche;

f) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.

7. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:

a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;

b) normalità, configurata nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.

8. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento.

È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 6, lettera f), secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.

9. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.

#### Capo IV

##### INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MANIFATTURA DEL COMPARTO NAUTICO

#### Art. 8.

##### *Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto*

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo della nautica regionale, è autorizzata alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente



subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto per la realizzazione di progetti organici finalizzati a:

a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del *design* sostenibile, nonché dell'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio e di sicurezza, che realizzino soluzioni avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale ed il miglioramento dell'efficienza energetica;

b) implementare la digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione;

c) favorire nel settore della riparazione e manutenzione di unità da diporto l'automazione e l'ottimizzazione dei processi, nonché gli interventi di adeguamento e/o riconversione infrastrutturale al fine di migliorare l'offerta dei servizi di manutenzione e rimessaggio;

d) sostenere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e c);

e) promuovere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di *start up* innovative nel settore della cantieristica e della nautica da diporto.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato sotto forma, anche in combinazione tra loro, di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto, rispettivamente nei limiti massimi del 25 per cento della spesa ammissibile.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2 provvedendo, altresì, alla definizione delle spese ammissibili, all'individuazione secondo la classificazione ATECO 2007 delle attività agevolabili, nonché alla determinazione delle caratteristiche del finanziamento agevolato.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

### Capo V

INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI PROMOZIONE DEL SETTORE NAUTICO

#### Art. 9.

##### Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto

1. Al fine di agevolare il rinnovo e il miglioramento qualitativo delle unità da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), ad esclusione delle lettere h) e h-bis) e delle unità a remi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un *bonus* a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia al

momento della presentazione della domanda, proprietari, da almeno due anni, delle unità da diporto medesime, per il *refitting* o per la loro demolizione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente erogati, per le unità da diporto con oltre venti anni di vita, dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

3. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione della domanda per la concessione e l'erogazione dei contributi.

4. Il *bonus* per il *refitting* è di importo pari a tremila euro per le unità da diporto fino a 5 metri di lunghezza ed è aumentato di cinquecento euro per ogni metro ulteriore a 5 metri di lunghezza, fino ad un massimo di quindicimila euro. Il *bonus* per il *refitting* non può essere utilizzato per l'acquisto di motori marini.

5. Il *bonus* per la demolizione è di importo pari a duecentocinquanta euro per le unità da diporto fino a dieci metri di lunghezza ed è aumentato di 250 euro per ogni metro ulteriore ai dieci metri di lunghezza, fino ad un massimo di ottomila euro.

6. I *bonus* di cui ai commi 4 e 5 sono comunque concessi nel limite del settantacinque per cento della spesa sostenuta.

7. Ciascun beneficiario può presentare domanda per una sola unità da diporto per ciascun bando.

8. Possono usufruire del *bonus* per la demolizione di cui al comma 5 anche i Comuni per le unità da diporto abbandonate, senza il limite di cui al comma 7, anche in relazione alle unità a remi e anche qualora l'unità da diporto non abbia venti anni di vita. Per i Comuni il *bonus* ricopre il costo totale per il recupero e per la demolizione in deroga ai limiti di cui al comma 5. Nel bando di cui al comma 3 sono definiti i criteri di ammissibilità delle unità abbandonate.

9. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo la realizzazione degli interventi di *refitting* o dopo la demolizione. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 3.

10. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento, a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

11. Il *bonus* è cumulabile con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

12. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».



## Art. 10.

*Eco bonus per motori marini a basso impatto ambientale*

1. La Regione, al fine di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un *bonus* pari al 40 per cento del costo sostenuto e fino a un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di un nuovo motore a basso impatto ambientale e del relativo sistema di accumulo a fronte della rottamazione di un motore endotermico, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia, proprietari di un'unità da diporto da almeno due anni. La spesa minima ammissibile è di duemila euro.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi e contestualmente erogati dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

4. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contributi.

5. Ciascun beneficiario può presentare domanda per l'acquisto di un massimo di due motori.

6. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo l'acquisto del motore a basso impatto ambientale e la relativa rottamazione del motore endotermico. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 4.

7. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

8. Il *bonus* è cumulabile con altri incentivi purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

9. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

## Art. 11.

*Contributi alle imprese per l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare i sistemi di navigazione nel rispetto dell'ambiente marino lagunare e delle acque interne, è autorizzata a concedere contributi dell'importo massimo dicentomila euro e minimo dicinquemila euro, per l'acquisto di una unità da

diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f) e g)*, del decreto legislativo n. 171/2005, alimentate da motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia, che svolgono, con finalità turistiche o formative, attività di trasporto di persone, di noleggio, di locazione, di scuola nautica o *diving*.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

3. Con bando adottato con deliberazione della giunta regionale sono definiti i criteri di ammissibilità e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contributi.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

5. In alternativa a quanto disposto al comma 4 i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-ter (Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammmodernamento di veicoli) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare il regime scelto.

6. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente articolo le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.


7. In caso di applicazione del regime «*de minimis*» di cui al comma 4 l'intensità contributiva è pari al trenta per cento del costo d'acquisto del veicolo.

8. In caso di applicazione dell'art. 36-ter del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso in relazione ai costi supplementari per l'acquisto del veicolo calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto. In tali casi, l'intensità di aiuto è pari al venti per cento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.

## Art. 12.

*Incentivi per l'innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per un importo massimo di 100.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati in Friuli-Venezia Giulia per gli interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di



ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi, al fine di sostenere il settore della nautica da diporto e del suo indotto.

2. Il contributo previsto dal comma 1 è incrementato del 20 per cento per gli interventi che, una volta completati, realizzano un miglioramento della certificazione energetica della struttura interessata rispetto a quella attuale.

3. È gestore, ai sensi del comma 1, il soggetto avente titolo idoneo, comprovante la disponibilità delle aree del porto turistico, darsena, marina o ormeggio oggetto del contributo, in forza di atto pubblico o privato, avente durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione alla data della concessione definiti con il regolamento di cui al comma 5.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la tipologia di interventi ammissibili, i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, prevedendo criteri valutativi che privilegino gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e al miglioramento dello standard qualitativo turistico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

6. L'Amministrazione regionale prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

#### Art. 13.

##### *Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare delle lagune e delle acque interne*

1. PromoTurismoFVG, in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, redige annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il «Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne» nel quale sono individuati strumenti specifici utili allo sviluppo della nautica e dell'economia del mare in chiave turistica, con particolare riferimento:

a) ad azioni di *marketing* strutturate e coese, per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;

b) ad azioni a supporto delle reti di impresa operanti nel settore della nautica da diporto e dei porti turistici;

c) alle azioni per lo sviluppo del turismo nautico sostenibile per l'ambiente e per le comunità locali e, in generale, per la diffusione della cultura, della storia e della tradizione marittima, lacuale e fluviale del territorio nel segno della responsabilità ambientale;

d) all'individuazione e programmazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico ecosostenibile, della cultura del mare, dei laghi e dei fiumi e delle collegate attività economiche;

e) allo sviluppo di progetti di formazione per la promozione della nautica a favore degli operatori economici del settore.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore di PromoTurismoFVG le risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'approvazione del programma medesimo con deliberazione della giunta regionale. In sede di prima applicazione PromoTurismoFVG redige il programma entro il 30 giugno 2025.

#### Art. 14.

##### *Contributi per iniziative di promozione del settore nautico*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismoFVG, a concedere contributi fino a 5.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche situati in Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il programma di cui all'art. 13, comma 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

4. In deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

5. PromoTurismoFVG, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 2023/2831.



*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 15.

*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sostegno finanziario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, con particolare riferimento a:

- a) lo stato di attuazione del Tavolo permanente di cui all'art. 3;
- b) i risultati proposti dall'attività di cui all'art. 4;
- c) i risultati dell'attività di formazione di cui all'art. 6;
- d) i risultati quantitativi e qualitativi degli interventi di cui al capo V ed eventuali proposte di modifica e integrazione.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

## Art. 16.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
- b) gli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
- c) il comma 27 dell'art. 5 e il comma 23 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);
- d) i commi 94 e 95 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

## Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Per le finalità di cui all'art. 5 si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

4. Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.


6. Per le finalità di cui all'art. 10 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Per le finalità di cui all'art. 11 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

8. Per le finalità di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

9. Per le finalità di cui all'art. 13 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

10. Per le finalità di cui all'art. 14 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.



11. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 1, 3, 5, 9 e 10 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), e mediante storni, per la quota complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), per la quota di 70.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) e per la quota complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

12. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 3, 4, 6, 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota di 200.000 euro per l'anno 2025, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante storni, per la quota complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

#### Art. 18.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 dicembre 2024

FEDRIGA

(*Omissis*).

24R00397

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 11.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla «Fondazione Museo per la memoria di Ustica» e altre disposizioni urgenti.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 214 del 1° luglio 2024*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

#### *Capo I*

FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA

Art. 1.

#### *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi che ispirano prioritariamente la propria azione e in attuazione delle proprie politiche sociali e di promozione e sostegno della cultura ai sensi della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla «Fondazione Museo per la memoria di Ustica».


Art. 2.

#### *Partecipazione alla «Fondazione Museo per la memoria di Ustica»*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello statuto regionale, a partecipare alla «Fondazione Museo per la memoria di Ustica», quale fondatore.

2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a 25.000,00 euro, da erogare nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo è stabilito per un importo massimo di 125.000,00 euro per l'esercizio 2024 e di 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi il contributo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.



4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, un documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.

5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida annualmente alla Fondazione stessa, in un'unica soluzione, il contributo di cui al comma 3.

6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione che illustri gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro;

c) che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 2, nel limite massimo di 25.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3, nel limite massimo di 125.000,00 euro per l'esercizio 2024 e di 150.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti».

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione di cui all'art. 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Capo II

##### ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2023*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Allo scopo di favorire la conoscibilità delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica esistenti e di quelle di cui sia programmata la realizzazione ai fini del loro coordinamento con le scelte di pianificazione urbanistica, le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo e il loro aggiornamento sono fornite anche alle amministrazioni comunali, che aggiornano tempestivamente la Tavola dei vincoli di cui all'art. 37 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio). I gestori della rete di distribuzione presentano al comune le informazioni e gli elaborati di cui al presente articolo a corredo delle istanze di Autorizzazione unica, delle Denunce di inizio lavori (DIL) e delle autocertificazioni, ove non siano stati resi disponibili in precedenza. Nelle more dell'approvazione dei Piani urbanistici generali (PUG), i comuni provvedono all'immediata pubblicazione delle informazioni e degli elaborati ricevuti nel proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla pianificazione urbanistica.».


#### Art. 5.

##### *Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 2023*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 2023 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli interventi soggetti a Denuncia di inizio lavori (DIL) e ad autocertificazione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La localizzazione individuata nel progetto presentato è idonea qualora, nella dettagliata relazione allegata alla Denuncia di inizio lavori (DIL) e alla autocertificazione, il tecnico abilitato asseveri:

a) che l'intervento non risulti in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e dei piani il cui iter approvativo sia stato avviato, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2017, e non presenti cause di incompatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi;



b) l'osservanza della disciplina di tutela paesaggistica e ambientale stabilita dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e dalla pianificazione territoriale regionale e d'area vasta, ferma restando l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento;

c) il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.»

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° luglio 2024

BONACCINI

24R00243

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 12.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024 - 2026.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 305 del 30 settembre 2024)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*)

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, e dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 2.

##### *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti, riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

#### Art. 3.

##### *Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 375.676.550,14.

#### Art. 4.

##### *Fondo di cassa*

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 1.695.463.891,46 in conformità con quanto disposto dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.

#### Art. 5.

##### *Stato di previsione delle entrate e delle spese*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 24.619.745,62, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 17.946.481,57, quanto alla previsione di cassa per le entrate e per le spese.

#### Art. 6.


##### *Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti*

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) è ridotta di euro 24.619.745,62.

#### Art. 7.

##### *Contributo alla finanza pubblica*

1. Per l'anno 2024, al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.945.065,79 su cui non è possibile disporre impegni e alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziare alla Missione



20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri Fondi - Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026. Tale accantonamento è finanziato da risorse di parte corrente senza alcuna riduzione delle spese riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.

Art. 8.

*Allegati all'Assestamento del bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2024-2026 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere (allegato 12);

l) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 13).

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 settembre 2024

*La Presidente F.F.: PRIOLO*

(Omissis)

24R00367

## REGIONE SICILIA

LEGGE 7 ottobre 2024, n. 26.

**Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze.**

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 45 dell'11 ottobre 2024 (n. 33))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni volte a realizzare un sistema integrato e diffuso di interventi socio-sanitari ed educativi in materia di dipendenze derivanti da comportamenti ovvero connesse all'utilizzo non terapeutico di sostanze psicotrope, per la prevenzione, la cura, la riduzione dei danni e la limitazione dei rischi.

2. A tal fine la presente legge si propone di:

a) introdurre un modello di gestione partecipata e reticolare che valorizzi il contributo di tutti gli individui e le organizzazioni che a vario titolo hanno competenze, sensibilità ed esperienza sul tema;


b) definire organi, servizi e procedure capaci di coevolvere con il rapido e costante trasformarsi del fenomeno delle dipendenze;

c) predisporre percorsi di diagnosi, trattamento e riabilitazione sanitaria, di inclusione sociale, lavorativa e ricreativa in una prospettiva di piena realizzazione della persona;

d) offrire spazi di accoglimento e ascolto del malessere nonché di accrescimento del benessere, anche nei casi in cui non si pervenga ad una piena emancipazione dalla dipendenza;

e) attivare e sostenere progetti di prevenzione e informazione in vari contesti, in primis nei *setting* scolastici, che prevedano la compartecipazione delle istituzioni coinvolte, secondo metodologie scientifiche avanzate, accreditate e di comprovata efficacia nonché promuovere l'attivazione delle antenne scolastiche e territoriali di cui all'art. 13;

f) agire attraverso l'approccio dialogico, inteso come connettore di un sistema integrato tra e con i diversi servizi e istituzioni.



3. La presente legge disciplina l'assetto organizzativo socio-sanitario regionale idoneo a garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di consumi e abusi di sostanze psicotrope e di dipendenze in attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con particolare riferimento agli articoli 28 e 35. A tal fine, sono recepiti i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

#### Art. 2.

##### *Obiettivi*

1. La presente legge promuove e coordina le attività di soggetti pubblici e strutture private accreditate operanti nel settore delle dipendenze al fine di:

a) mettere in rete i servizi e le realtà attive in «area dipendenze» per colmare le carenze, integrare le risorse, far circolare il sapere e mettere in comune le buone pratiche attraverso il principio di interdipendenza, di sinergia orizzontale e verticale, nonché di prossimità socio-sanitaria;

b) migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con dipendenze, dei familiari e dei contesti relazionali di riferimento, interrompendo il circolo vizioso «dipendenza-problemi socio-sanitari» e «dipendenza-comportamenti illegali»;

c) favorire nelle persone con dipendenze processi di discernimento e di iniziativa riguardo al proprio progetto di vita tramite il supporto di *equipe* multidisciplinari e altri attori sociali utili a tale fine;

d) sostenere e incentivare la costituzione di contesti di minimizzazione del rischio e del danno, grazie a politiche e interventi nell'ambito abitativo, sociale, sanitario ed educativo per la promozione di competenze e strategie in chi è consumatore di sostanze o dipendente in senso lato, mirate ad un uso più sicuro, autoregolato e sostenibile;

e) incentivare e sostenere la prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso attività educative e di formazione permanente;

f) predisporre iniziative di supporto per le famiglie e i contesti relazionali di riferimento delle persone con dipendenze, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;

g) valorizzare, sostenere e incentivare la costituzione dei gruppi di auto/mutuo aiuto, di cui all'art. 10, sia di persone con dipendenze, sia dei familiari e di altre figure rilevanti nei contesti affettivi e relazionali di riferimento;

h) riconoscere il ruolo dell'arte, della cultura, dello sport, dell'educazione, della promozione del lavoro e della cittadinanza attiva quali componenti fondamentali del contrasto all'insorgenza e allo sviluppo delle dipendenze, servendosi del contributo di enti pubblici, di soggetti del terzo settore, come di altri attori sociali, anche informali;

i) valorizzare i servizi e i progetti che impieghino l'apporto dei *peer specialist*, di cui all'art. 11;

l) mettere a disposizione immobili inutilizzati del proprio patrimonio, secondo la normativa vigente, utilizzabili per attività di prevenzione, riduzione del danno

e del rischio, trattamento e cura delle dipendenze ovvero come sedi per i gruppi di auto/mutuo aiuto, di cui all'art. 10.

#### Art. 3.

##### *Destinatari*

1. Sono destinatari delle misure di cui alla presente legge i soggetti che presentano dipendenze da sostanze sia legali che illegali, ovvero da comportamenti e stili di vita compulsivi in riferimento al DSM-5. In particolare, sono previsti interventi specifici per coloro che sono più a rischio di sviluppare dipendenze in ragione dell'età o dell'esposizione ambientale, i soggetti con una dipendenza in corso per i quali occorre prevenire l'aggravamento o la cronicizzazione nonché i soggetti affetti da altre patologie e disagi di natura fisica, psichica e sociale, coloro che presentano maggiori condizioni di vulnerabilità e di rischio, secondo quanto individuato dalle più moderne e accreditate ricerche scientifiche.

2. Sono altresì destinatari degli interventi sociali ed educativi di cui alla presente legge i familiari e i soggetti appartenenti ai contesti affettivi e relazionali di riferimento delle persone con dipendenze.

3. La presente legge riconosce alle persone con esperienza di dipendenza nonché ai loro familiari o alle altre figure per esse affettivamente rilevanti il ruolo di attori coprotagonisti della prevenzione, della cura, della riduzione del danno e della promozione della riflessione critica delle comunità di riferimento, di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

#### Art. 4.

##### *Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione è istituito, presso il dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (DASOE), il Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID).

2. Il CRID è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dall'Assessore regionale per la salute, dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un loro delegato.

3. I compiti del CRID sono i seguenti:

a) promuovere la formazione e l'esecuzione degli atti della Giunta regionale in materia di dipendenze, necessari per la realizzazione delle strategie di intervento;

b) incentivare progetti di studio e ricerca in materia di dipendenze;

c) individuare immobili del patrimonio regionale inutilizzati da assegnare ad attività di prevenzione, riduzione del danno e del rischio, trattamento e cura delle dipendenze ovvero da adibire a sedi dei gruppi di auto/mutuo aiuto di cui all'art. 10.



4. La partecipazione al CRID è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

#### Art. 5.

##### *Tavolo per la ricerca e il coordinamento partecipato in area dipendenze (TaRCoPaD)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituito, presso il DASOE, il Tavolo regionale di ricerca e coordinamento partecipato in “area dipendenze” (TaRCoPaD).

2. Il TaRCoPaD collabora con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti, istituito con D.A. n. 52/2023.

3. Il TaRCoPaD è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composto da:

- a) il dirigente generale, o suo delegato, del DASOE;
- b) il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o suo delegato;
- c) i direttori o loro delegati delle UOC o aree dipartimentali dipendenze patologiche dei dipartimenti salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza delle aziende sanitarie provinciali siciliane;
- d) i presidenti, o loro delegati, di ciascuna delle società scientifiche accreditate in “area dipendenze”, a livello regionale;
- e) i rappresentanti delle reti che riuniscono gli enti del «privato sociale» e del terzo settore che gestiscono servizi accreditati per la cura e la riabilitazione di persone con dipendenze;
- f) due rappresentanti dei gruppi di auto/mutuo aiuto presenti in Sicilia individuati dalla Rete regionale diffusa sulle dipendenze di cui all’art. 6;
- g) un delegato del Comitato regionale universitario della Sicilia;
- h) con la seguente descrizione: «almeno un rappresentante designato dalle federazioni degli ordini sanitari d’intesa con gli ordini territoriali, rispettivamente dalla FNOMCeO, FNOB, CNOP, FOFI, FNOPI».

4. Le funzioni del TaRCoPaD sono:

- a) individuare i metodi di indagine più efficaci per lo svolgimento delle attività di prevenzione, diagnosi, trattamento, riduzione dei danni e dei rischi, reinserimento sociale e lavorativo;
- b) monitorare i servizi sanitari di bassa, media e alta soglia esistenti sul territorio regionale, identificando eventuali carenze da segnalare al CRID;
- c) adottare le linee guida utili per la predisposizione di progetti sulle dipendenze, tenuto conto delle buone pratiche esistenti;
- d) collaborare con il CRID, con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti del DASOE e dialogare con la rete regionale diffusa sulle dipendenze, di cui all’art. 6, per migliorare la sinergia tra i diversi servizi e le realtà attive sul territorio regionale;

e) partecipare all’organizzazione dell’incontro annuale della rete regionale diffusa sulle dipendenze di cui all’art. 6 e ad altre occasioni di confronto con i soggetti della rete.

5. La partecipazione al TaRCoPaD è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

#### Art. 6.


##### *Rete regionale diffusa sulle dipendenze (RReDD)*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per la salute, è costituita, presso il DASOE, la rete regionale diffusa sulle dipendenze (RReDD) al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione, la collaborazione in azioni e progetti, lo scambio di buone pratiche e la sinergia tra azioni e servizi del pubblico, del privato accreditato e della cittadinanza attiva, promuovendo una gestione partecipata e una presa in carico trasversale del fenomeno delle dipendenze.

2. Possono fare parte della RReDD tutti i soggetti pubblici o privati che intervengono nella prevenzione, formazione, riduzione dei danni e dei rischi, trattamento e reinserimento nel campo delle dipendenze. In particolare possono farne parte:

- a) i Servizi per le dipendenze (Ser.D);
- b) le rappresentanze dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- c) gli uffici scolastici territoriali;
- d) il personale dei Dipartimenti delle Università aventi sede nella Regione interessati al tema;
- e) le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali;
- f) il personale dei servizi a bassa soglia (sportelli di ascolto, unità mobili e *drop-in*) attivi sul territorio regionale;
- g) le organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale nel campo delle dipendenze;
- h) i gruppi di auto/mutuo aiuto anche informali, di cui all’art. 10;
- i) i referenti delle scuole e delle associazioni che si costituiscono come «antenne», di cui all’art. 13;
- l) le associazioni e i consorzi che partecipano, in area dipendenze, alla prevenzione, cura, riduzione del danno e reinserimento sociale e lavorativo;
- m) una rappresentanza dei comuni designata da ANCI Sicilia;
- n) quattro rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di amministrazione delle Università aventi sede nella Regione;
- o) ordini professionali sanitari provinciali o regionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri.

3. La RReDD può, altresì, articolarsi su base provinciale.



#### 4. Obiettivi della RReDD sono:

a) contribuire alla implementazione di un sistema unico regionale di accessibilità ai diversi tipi di servizi in materia di dipendenze nonché ai dati e alle informazioni idonei a informare il cittadino in merito alle opzioni di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze;

b) favorire il coinvolgimento della società civile nella prevenzione, monitoraggio e partecipazione al contrasto dello sviluppo di dipendenze, promuovendo la partecipazione della stessa e degli enti del terzo settore in azioni e progetti di prevenzione, cura, formazione e reinserimento abitativo, sociale e lavorativo, riconoscendo il ruolo anche nel sistema di accreditamento e contrattualizzazione;

c) condividere e diffondere la ricerca, lo studio e le buone pratiche inerenti alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze;

d) sollecitare l'attività del CRID e del TaRCoPaD;

e) organizzare la conferenza annuale della RReDD per condividere conoscenze aggiornate sul fenomeno delle dipendenze - a livello non solo locale - e delle strategie più idonee, evidenziando criticità, potenzialità e proposte per una *governance* regionale partecipata.

5. Ciascun componente della RReDD individua un proprio rappresentante per la costituzione di un'*equipe* di facilitazione alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare il territorio, identificando tutti i soggetti potenzialmente interessati e invitandoli a fare parte della RReDD;

b) coordinare la realizzazione di un *vademecum*, annualmente aggiornato e divulgato sul portale dell'Assessorato regionale della salute «Costruire salute», indicante percorsi, servizi e strutture per le persone con dipendenze, le famiglie, le scuole e altri contesti relazionali di riferimento;

c) identificare bandi e supportare la progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi della presente legge che possano coinvolgere membri della RReDD valorizzando sinergie e risorse locali e creando rapporti di partenariato interni ed esterni alla rete, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

d) segnalare aggiornamenti della sezione sulle dipendenze del portale dell'Assessorato regionale della salute «Costruire salute», con particolare riferimento a:

1) ciascun componente della rete;

2) dati, studi e altri materiali utili alla comprensione del fenomeno delle dipendenze e degli approcci di cura;

3) iniziative ed eventi inerenti alla rete;

4) il *vademecum* di cui alla lettera b);

5) le comunità terapeutiche accreditate, evidenziando i posti disponibili ed eventuali liste di attesa al fine di un utilizzo ottimale del sistema;

6) una sezione dove imprese, enti del terzo settore e altre organizzazioni possano venire a conoscenza o rendere noti progetti e opportunità legati al reinserimento formativo, sociale e lavorativo di persone con una esperienza di dipendenze;

7) avvisi relativi a corsi, tirocini e opportunità di impiego per il reinserimento e l'inclusione sociale;

8) un'area per le antenne scolastiche e territoriali, di cui all'art. 13;

9) un'area per la proposta di collaborazioni e partenariati progettuali.

#### Art. 7.

##### *Servizi di bassa soglia volti alla riduzione del danno e limitazione dei rischi*

1. È istituito, presso le Aziende sanitarie provinciali, un servizio di unità mobili per interventi di presenza, *screening*, sostegno e assistenza (*outreach*) sul territorio. Il servizio opera in particolare nei contesti abituali di consumo, individuati anche su segnalazione dei Comuni, al fine di stabilire un contatto di fiducia, distribuire materiali informativi sulla prevenzione e sulla riduzione del danno nonché sui servizi ai quali affidarsi, fornire materiale sanitario sterile di prevenzione, soccorrere in caso di malessere, compiere test tossicologici e di *drug-checking*, porre in essere attività di *screening*, in particolare per malattie quali HIV, HBV, HCV e infezioni sessualmente trasmissibili.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute stabilisce, con proprio decreto:


a) il numero minimo di operatori da destinare alle unità mobili di cui al comma 1 garantendo, per ciascuna unità, personale specialistico nell'ambito delle dipendenze di tipo medico, infermieristico, psicologico e sociale in accordo con la direzione dell'UOC dipendenze patologiche dell'ASP competente per territorio;

b) le modalità operative con cui effettuare gli *screening* previsti al comma 1;

c) l'articolazione sul territorio delle unità mobili, prevedendo, in ogni caso, una unità in ciascun capoluogo di provincia e, in presenza di situazioni critiche, anche più di una per provincia che possa presidiare zone ad alto tasso di tossicodipendenza.

3. La Regione promuove la predisposizione, da parte dei comuni o da parte di enti del terzo settore accreditato, di servizi di *drop-in* o di centri a bassa soglia ad accesso diretto e immediato, rivolti a consumatori e a persone con dipendenze, al fine di far fronte a crisi temporanee ovvero supportare percorsi di disintossicazione e riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro provvedono con decreto interassessoriale alla definizione delle caratteristiche minime dei servizi di *drop-in* di cui al comma 3, ivi comprese l'organizzazione e le modalità di accoglienza e di erogazione delle prestazioni nonché l'articolazione sul territorio, al fine di garantire la presenza di almeno un *drop-in* in ogni capoluogo di provincia.



## Art. 8.

*Equipe integrate multidisciplinari (E.I.M.)*

1. Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di Ser.D, con particolare riferimento al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sono istituite, laddove già non presenti in altra forma o con altra denominazione, all'interno degli istituti detentivi e negli istituti penali minorili e in tutti i Centri per l'immigrazione di prima e seconda accoglienza, le *equipe integrate multidisciplinari (E.I.M.)* per la presa in carico globale dell'adulto o del minore tossicodipendente o consumatore di sostanze, al fine di garantire un percorso assistenziale adeguato sia all'interno di tali strutture che nelle fasi successive.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute provvede, con proprio decreto, alla definizione dei profili professionali degli operatori di ciascuna tipologia di E.I.M.

## Art. 9.

*Centri ad alta soglia - Comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali*

1. L'Assessorato regionale della salute procede all'attivazione di strutture residenziali pubbliche o all'accreditamento di strutture residenziali per il trattamento delle persone con doppia diagnosi, secondo quanto previsto dagli articoli 8 bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché in conformità agli obiettivi previsti dal Piano sanitario regionale.

2. L'Assessorato regionale della salute procede all'attivazione di un centro pubblico di pronta accoglienza o all'accreditamento di un Centro di pronta accoglienza (o centro di crisi) per ciascuna provincia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute provvede, con proprio decreto, alla definizione delle funzioni e delle caratteristiche alle strutture di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa l'organizzazione, gli orari di apertura, il numero minimo degli operatori previsti e i relativi profili professionali, nonché la distribuzione sul territorio.

## Art. 10.

*Gruppi di auto/mutuo aiuto*

1. La Regione valorizza i gruppi di auto/mutuo aiuto e ne agevola la costituzione favorendo l'implementazione di questa metodologia di supporto attivo nonché gli scambi di buone pratiche, la formazione dei facilitatori, la messa a disposizione di eventuali immobili del proprio patrimonio disponibile, in cui riunirsi.

## Art. 11.

*Esperto nel supporto tra pari (peer specialist)*

1. La Regione valorizza la figura dell'esperto nel supporto tra pari (*peer specialist*) quale soggetto, operante nell'ambito dei piani di zona ovvero facente parte degli enti del terzo settore accreditato, che vive o ha vissuto, in prima persona o in quanto familiare, esperienze legate alle dipendenze comportamentali o da sostanze ed è in grado di condividere consapevolezze e competenze derivate dal proprio vissuto in favore di persone con analoghe problematiche, nonché a beneficio della società.

## Art. 12.

*Prevenzione attraverso l'educazione e la formazione permanente*

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'assessorato regionale della salute sostengono, promuovono e realizzano progetti di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado dedicati all'informazione e alla sensibilizzazione sul tema delle dipendenze attraverso una didattica partecipativa, rivolti sia agli studenti che agli adulti impegnati nella cura, quali genitori o tutori, docenti, educatori anche attraverso l'utilizzo della Rete SBE - *School for Health in Europe*, attivata con l'intesa tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ufficio scolastico regionale (USR).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuati i criteri, su base provinciale, per l'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali realizzare gli interventi di cui al comma 1.

## Art. 13.

*Antenne scolastiche e territoriali*


1. Sono «antenne scolastiche e territoriali» i gruppi formali o informali di familiari di persone con dipendenze, le scuole, le Università, le associazioni, e ogni altra formazione sociale che si attivi per organizzare eventi di prevenzione, allertando la RReDD e i servizi competenti nel caso siano rilevate situazioni a rischio o conclamate di diffusione delle dipendenze, mettendo a conoscenza i diretti interessati, i familiari e le autorità.

2. La Regione promuove l'attività di antenne scolastiche e territoriali in tutti i contesti di svolgimento della vita relazionale, con particolare attenzione alla scuola, al fine di agevolare la prevenzione delle dipendenze, l'emersione di circostanze critiche, l'orientamento e la mediazione sociale.

## Art. 14.

*Reinserimento sociale e lavorativo*

1. La Regione promuove, ai fini di un efficace processo di inclusione e di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti con dipendenze, percorsi rieducativi e formativi multilivello, che consentano alla persona, compreso il detenuto, di acquisire, oltre a competenze spendibili nel



mondo del lavoro, un equilibrio psico-fisico che favorisca il benessere integrale e lo sviluppo cognitivo ed emotivo, con particolare attenzione per coloro che per età, condizioni sociali o mediche presentano profili di maggiore fragilità.

Art. 15.

*Relazione annuale dei soggetti operanti nel settore delle dipendenze*

1. I soggetti pubblici e le strutture private accreditate, operanti nel settore delle dipendenze, predispongono, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. La relazione, volta a verificare il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e la congruità delle risorse impiegate, è presentata ai competenti uffici del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, entro il 30 gennaio di ogni anno, al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 16.

*Relazione annuale dell'Assessore*

1. Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la salute, entro il 30 ottobre di ciascun anno, presenta alla VI Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea Regionale Siciliana una relazione dettagliata sull'andamento degli interventi in materia di dipendenze. La relazione include: il numero di interventi di prevenzione realizzati, la percentuale di persone con dipendenze assistite dai servizi sociosanitari, i risultati raggiunti nei percorsi di cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 17.

*Giornata regionale per la lotta alla droga*

1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il 26 giugno, in occasione della giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, in collaborazione con enti, istituzioni scolastiche e associazioni del terzo settore, allo scopo di promuovere iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive, alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito nonché alla diffusione della cultura della legalità attraverso convegni, studi e dibattiti. In tale giornata la Regione diffonde il bilancio annuale dei dati della Sicilia in materia di traffico illecito di droga e di dipendenze di ogni sorta e sulle devianze ad esse connesse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 10, 11 e 13 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, quantificati in 2.084 migliaia di euro per l'anno 2025, e in 2.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale senza maggiori oneri rispetto alla dotazione del predetto fondo per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, quantificati per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in 5.400 migliaia di euro, si provvede, in ciascun anno, per l'importo di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse dei fondi PNES progetto «Salute mentale - adattamento e sperimentazione dei PTRP nei DSM della Regione» e per l'importo di 2.400 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215770.

4. Per le finalità di cui all'art. 12, è autorizzata la spesa di 1.736.629,44 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 cui si provvede, per pari importo, per l'esercizio finanziario 2024 con le maggiori entrate di cui al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1023 e per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215770.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, quantificati per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in 1.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse del FSE+ 2021/2027, Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, codice di intervento 153.3.

6. I distretti socio-sanitari possono destinare fino al 5% delle risorse poste in entrata nei loro bilanci a titolo di compartecipazione alla spesa di cui alla presente legge.

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 7 ottobre 2024

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per la salute  
VOLO*

(Omissis)

24R00386



LEGGE 18 novembre 2024, n. 27.

**Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - del 20 novembre 2024 n. 51).*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19

Art. 1.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo la parola «insediate» sono aggiunte le parole «, nonché al fine di limitare il ricorso alle procedure espropriative».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 5 dell'art. 14, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. All'art. 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «adozione» è sostituita dalla seguente «approvazione»;

b) alla lettera r) del comma 3 le parole «con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale» sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «e lo studio archeologico, redatto» sono aggiunte le parole «su scala locale»;

b) dopo le parole «dalla richiesta da parte del comune.» è aggiunto il seguente periodo «Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.».

2. Al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni, le parole «e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana» sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

4. Al comma 13 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «novanta»;


b) la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;

c) le parole «entro quindici» sono sostituite dalle parole «entro trenta».

5. Al comma 16 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».

6. Dopo il comma 17 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«17-bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e successivamente a convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 152/2006 e successive



modificazioni, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del comma 18.»

7. Al comma 18 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni dopo le parole «comma 17» sono inserite le parole «o al comma 17-bis».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «sulle quali il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;

b) le parole «, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG» sono soppresse;

c) le parole «di cui all'art. 31» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 26».

2. Al comma 3, alinea, dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «comune,» sono inserite le parole «redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale,»;

b) dopo la parola «decadenza» sono aggiunte le parole «del PPA».

3. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Ove il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;

b) dopo le parole «previste dal PUG» sono inserite le parole «o dallo strumento urbanistico generale».

4. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dalla data di approvazione» sono sostituite dalle parole «dalla data di stipula della convenzione»;

b) dopo le parole «ulteriori cinque anni» sono inserite le parole «, dal responsabile dell'area tecnica del comune,»;

c) dopo le parole «vincolo scaduto» sono inserite le parole «, se previste dallo strumento urbanistico generale,».

5. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 dopo le parole «zone disciplinate dal PPA» sono aggiunte le parole «di iniziativa pubblica».

6. Al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020, le parole «singoli titoli abilitativi» sono sostituite dalle parole «il rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni,».

7. Al comma 10 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «, ferma restando la necessità di formalizzare apposita convenzione per la quale è esclusa l'approvazione in consiglio comunale» sono soppresse.

8. Al comma 11 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole da «se per documentati motivi,» fino a «10 mila metri quadrati» sono sostituite dalle parole

«per documentati motivi, è ammessa un'estensione inferiore a 10 mila metri quadrati fino a mille metri quadrati. In tal caso le aree da cedere al comune saranno calcolate a norma di legge, in riferimento all'effettiva estensione del PPA».

9. Al comma 13 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «e h)» sono sostituite dalle parole «, h), l) e m)».

10. Al comma 14 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate;

b) alla lettera h) le parole «e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e successive modificazioni» sono soppresse.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «conformi al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) dopo le parole «varianti al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,».

2. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) alla lettera e), dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o nello strumento urbanistico generale vigente».

3. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o strumenti urbanistici generali vigenti».

4. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«5. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento urbanistico generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento.».


5. Al comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA,» sono sostituite dalle parole «decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5,»;

b) le parole «propone l'indizione, o avendone la competenza,» sono soppresse;

c) dopo le parole «indice la Conferenza di pianificazione» sono inserite le parole «prevista dall'art. 10»;

d) le parole da «Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare» fino a «data fissata per la Conferenza» sono soppresse.



6. Dopo il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

«6-bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale partecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, soltanto nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente non sia già dotato di autorizzazione ambientale VAS ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.»

7. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il progetto di PPA su cui è stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non è in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario ad acta ai sensi dell'art. 48.»

8. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dall'adozione da parte del consiglio comunale» sono sostituite dalle parole «dall'approvazione da parte della giunta comunale»;

b) le parole «dell'avviso di adozione» sono sostituite dalle parole «dell'avviso di approvazione»;

c) le parole «e su almeno un quotidiano a diffusione regionale» sono soppresse;

d) le parole da «e al deposito presso» fino a «opposizioni» sono soppresse.

9. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«9. Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, è depositato presso il comune.»

10. I commi 11 e 12 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati.

#### Art. 7.

*Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana.*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo). — 1. La Regione, al fine di contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione europea e nazionale, favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di ele-

menti di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio.

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole «forma diretta» sono aggiunte le parole «, prevedendo opportune aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici apposti successivamente all'acquisto della proprietà».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. All'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o trasformazione» sono sostituite dalle parole «, trasformazione e/o conservazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) le distanze di cui alla lettera f) non si applicano per gli insediamenti produttivi non classificabili insalubri ai sensi della normativa vigente, realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per la realizzazione delle attività connesse all'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che prevedano la contestuale realizzazione di un punto vendita aziendale.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.».

#### Art. 10.

*Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione*

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione). — 1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, per opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi, per singolo permesso di costruire, ampliamenti strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto delle lettere b), c), e), f) del comma 2, dell'art. 37, a condizione che siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che favoriscono l'efficientemente energetico dell'attività produttiva e rispettino il principio di invarianza idraulica.

2. I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensione del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati



al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo del processo produttivo.

3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione è fissata in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos.»

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. All'art. 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprietà e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti.»

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. All'art. 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il commissario *ad acta* è scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario *ad acta*, insediato presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità di cui all'art. 24, comma 2-bis, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. La determinazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire al commissario *ad acta* insediato presso gli enti locali è stabilita con decreto dell'assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

1-ter. Gli oneri relativi ai commissari *ad acta* di cui al comma 1-bis sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.»;

b) il comma 3 è abrogato.

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole «su ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del Tribunale amministrativo regionale o del CGA nonché» sono soppresse.

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19*

1. All'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del PTR le città metropolitane, i liberi consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico territoriali.»

#### Capo II

RECEPIMENTO DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 LUGLIO 2024, N. 105


#### Art. 15.

##### *Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

«af-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con



strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.».

2. All'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono soppresse le parole «Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.»

3. All'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni le parole «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle parole «triplo del costo di produzione» e le parole «e pari al doppio del valore venale» sono sostituite dalle parole «e pari al triplo del valore venale».

#### Art. 16.

*Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Nella regione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

#### Art. 17.

*Recepimento decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.*

1. Nella regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105:

a) le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'art. 34-ter e all'art. 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incomplete di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo art. 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico;


b) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;

c) per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui alla lettera b);

d) nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);

e) al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

f) l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## Art. 18.

*Norme finali e di coordinamento*

1. Nella regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.

## Art. 19.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogato l'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

*Capo III*

## MODIFICHE DI NORME

## Art. 20.

*Modifiche di norme*

1. Alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 35 comma 2, lettera ooooo) le parole «ai comuni del» sono soppresse;

b) gli interventi di cui all'allegato 4 dell'art. 39 sono trasferiti all'allegato 1 dell'art. 36;

c) il progetto *Wanted* dell'associazione *Extroart* è trasferito dall'allegato 7 di cui all'art. 42 all'allegato 5 di cui all'art. 40;

d) il progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale di mobilità e inclusione dell'associazione *Euro-Mediterranean Association of exchange volunteers events* di Favara è trasferito dall'allegato 7 di cui all'art. 42 all'allegato 5 di cui all'art. 40;

e) all'allegato 9 la parola «Quintolos» è sostituita dalla parola «Quintosol»;

f) l'intervento in favore del consorzio Irrigazione Briga Bottesco di Messina è trasferito dall'allegato 6 di cui all'art. 41 all'allegato 2 di cui all'art. 37;

g) gli interventi in favore dei Comuni di Saponara, Valledolmo e Isnello di cui all'allegato 7 dell'art. 42 sono trasferiti all'allegato 1 di cui all'art. 36;

h) all'allegato 7 di cui all'art. 42, relativamente al beneficiario IPAB Casa del Fanciullo di Carini, le parole «Interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale e la» sono soppresse; e, dopo le parole «alfabetizzazione digitale» sono aggiunte le parole «mediante l'acquisto e messa in funzione di *hardware* e *software*»;

i) il comma 7 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità di cui alla lettera cc) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 78 migliaia di euro, è altresì autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro in favore della stessa fondazione per la realizzazione della «Giornata mondiale della salute mentale»;

l) al comma 3 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «, Catania» è soppressa;

2) dopo le parole «della presente legge» sono inserite le parole «e al Comune di Catania, completato il quinquennio del bilancio stabilmente riequilibrato, anche qualora l'OSL non abbia ancora ultimato la liquidazione della massa passiva.»;

3) le parole «nei predetti piani» sono sostituite dalle parole «nei piani di riequilibrio»;

m) all'allegato 1, di cui all'art. 36, alla voce «Intervento» laddove ricorra la locuzione «Equilibrio di bilancio» è sostituita dalle parole «Finalità istituzionali»;

n) all'allegato 9 di cui all'art. 44 alla voce «Destinatario» la parola «Asociazioni» è sostituita dalla parola «Associazioni»; alla voce «Intervento» la parola «2TUR» è sostituita dalla parola «Contributi per acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività per sportivi diversamente abili»;

o) all'allegato 7 di cui all'art. 42, relativo all'intervento in favore del Comune di Camporotondo Etneo, la finalità «Interventi in favore delle famiglie e per l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili» è sostituita dalla finalità «Acquisto di un mini bus da destinare al trasporto rivolto al sostegno delle famiglie, agli anziani ed ai minori al fine di favorire l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili»;

p) l'intervento in favore della Guardia costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata prevista all'allegato 3 di cui all'art. 38 è trasferito come di seguito modificato all'allegato 7 di cui all'art. 42:

Alla Guardia Costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata	Realizzazione e gestione, tramite il centro operativo GCA isole Eolie, di un centro di recupero e studi delle tartarughe marine e delle altre specie minacciate a Lipari (ME) in collaborazione scientifica con il Cretam (Centro di recupero tartarughe marine) dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, Adelmo Mirri, anche finalizzato al recupero ed all'assistenza delle categorie fragili, in condizioni di svantaggio e/o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
--	--

q) all'allegato 11 di cui all'art. 46 «il beneficiario «A.N.P.A.S. Sicilia» è sostituito con «Missione di Speranza e Carità ONLUS» e le parole «La costituzione sul territorio siciliano della rete degli» sono sostituite dalle parole «Contributo per gli»;

r) all'art. 1, comma 3, dopo le parole «a copertura delle passività inserite nei piani di riequilibrio» sono aggiunte le parole «e/o per far fronte alle minori capacità di spesa dei comuni sottoposti ai predetti piani»;

s) all'allegato 5 di cui all'art. 40 il destinatario «associazione Gestì di Catania» è sostituito dal destinatario «Associazione C&M di Giarre»;

t) l'art. 39 è abrogato;



u) all'allegato 8, di cui all'art. 43 le parole «Comune di Ali Superiore», contenute nella colonna denominata «Destinatario» sono sostituite dalle parole «Comune di Ali Terme»;

v) alla tabella 1 sostituire l'oggetto con «Lavori di manutenzione e restauro della vasca e dell'opera Fontana del vino e area adiacente».

2. Le iniziative di cui agli articoli 26, 36, 38, 40, 42 e 44 della legge regionale n. 25/2024 devono essere avviate entro l'esercizio finanziario 2024 e rendicontate entro il 30 giugno 2025.

3. Al comma 3-bis dell'art. 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, le parole «30 aprile 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2024».

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole «ai comuni capofila GAL», sono sostituite dalle parole «ai comuni nel cui territorio ha la sede legale un gruppo di azione locale (GAL)».

5. Al punto n. 32 della tabella I di cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2024 le parole «Comune di Vittoria» sono sostituite dalle parole «Libero consorzio comunale di Ragusa».

6. Al punto 16 della tabella III di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3/2024 nella sezione «Oggetto» le parole «Pardo di Trapani» sono sostituite dalle parole «I teatri Sollima e Impero di Marsala».

Art. 21.

*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025»;

b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,» sono sostituite dalle parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025,».

2. Le elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate.

Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*  
SAVARINO

(Omissis).

24R00406



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 5 1 0 \*

€ 2,00

